

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2006 (GU n. 223 del 25-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stealth DF», registrato al n. 12270.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2004 dall'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Derby Street, High Street, Bolton BL 36SZ (UK) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Stealth DF»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: tebuconazolo - zolfo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2005 e successiva integrazione del 6 luglio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sulphur Mills Ltd, 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur Mills Ltd, M.I.D.C. Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale

8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Derby Street, High Street, Bolton BL 36SZ (UK) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato STEALTH DF con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,500-1-25.

3. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Sulphur Mills Ltd, 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur Mills Ltd, M.I.D.C. Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12270.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 37 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Stealth DF
FUNGICIDA PERLA VITE POLVERE BAGNABILE

PARTITA N.:

COMPOSIZIONE
G 100 di prodotto contengono:
g 4,5 di tebuconazolo puro
g 70 di zolfo puro
(esente da Selenio)
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande; Non fumare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggere gli occhi e la faccia; Non disperdere nell'ambiente; Ritirarsi alle inalazioni e usare la schiatta informativa in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Officine di produzione:
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Banuch, Gujarat (India)
Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xxx/xxxx

CONTENUTO NETTO: KG 0,500 - 1 - 25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattato di associazione delle seguenti sostanze attive:

TEBUCONAZOLO 4,5%

ZOLFO 70%

Le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di tossicità:

TEBUCONAZOLO

Sintomi: oggettivamente occhi, pelle, mucosa del tratto respiratorio, fegato, etc. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da sangue) dei mesi autunnali e dormite sconvolte. Provoca tosse, bronchite, dispnea per irritazione bronchiale. Esercizio di fossoli sintomatico solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili talassemie rare acute ed epatocomele attribuite ad un metabolismo improprio. In caso di un governo improprio sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e febbre, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento acuto al renale. Nell'ictoscopia grave si evidenziano segni di coagulamento e depressione del ENO. Metabolismo dopo ingestione la sostanza è pronta, pronta assorbita e metabolizzata. L'assorbimento renale è facile avviene in 72 ore.

Trattato antianemico.

ZOLFO

In caso di tossicità chiamare il medico per i consigli necessari di pronto soccorso.

Consultare un Centro antivenere.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite contro oidio (*Oidium tuckermi*) intervenire alla dose di 0,22% (220 g in 100 litri di acqua) ogni 10-14 gg, a seconda dei diversi fattori che possono influenzare l'andamento della malattia (sensibilità varietale, zona più o meno soggetta agli attacchi di oidio, andamento climatico). Tale dose si riferisce all'impiego con pompa a volume normale e volumi di acqua di 1000-1200 l/ha. Utilizzando attrezzature a basso od ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

Come per tutti i trattamenti, esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio viene diminuito, con lo Stealth DF, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a diverso meccanismo d'azione. Si ritiene comunque sempre opportuno alternare il prodotto, nel calendario antifungico, con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione, in modo da diminuire la pressione di selezione.

COMPATIBILITÀ: Stealth DF può essere miscelato con fungicidi e insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di tossificazione chiamare il medico della miscelazione completa.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Attenzione: "durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi".

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non trattare il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare al riparo dall'umidità; DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE; NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE D' SUPERFICIE; EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE;

06A08549